



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TAJANI, MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CAMUSSO, MALPEZZI, ROSSOMANDO, ROJC, NICITA, ZAMBITO, ALFIERI, VERDUCCI, VALENTE, MARTELLA, GIACOBBE e DELRIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2025

Misure per promuovere l’armonizzazione e interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi e per la semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta

ONOREVOLI SENATORI. — La finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti in generale, e delle attività produttive in particolare, ha sempre spinto il legislatore a intervenire con provvedimenti che non sempre hanno raggiunto il risultato sperato.

Il presente disegno di legge cambia la prospettiva in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti partendo dal tema dell'armonizzazione e dell'interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi e delle informazioni a disposizione della pubblica amministrazione.

Molto spesso ai contribuenti in generale, ma soprattutto alle imprese, viene richiesto di fornire lo stesso dato o informazione a più strutture della pubblica amministrazione aumentando il numero degli adempimenti a loro carico.

Ancora oggi nel nostro ordinamento non ha trovato piena attuazione il principio «*once only*» secondo il quale alle attività produttive, ma in generale al cittadino, può essere richiesto una sola volta di fornire alla pubblica amministrazione un proprio dato o informazione.

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 ha carattere generale fissando quale obiettivo quello di semplificare gli adempimenti a carico delle attività produttive attraverso un utilizzo efficace ed efficiente dei dati fiscali, tributari e contributivi e delle informazioni a disposizioni della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 introduce disposizioni per potenziare l'armonizzazione e l'interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi, affidando alla Società generale d'informatica

S.p.a. (SOGEI), società del Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di sviluppare per conto della pubblica amministrazione le necessarie soluzioni tecnologiche con elevati *standard* di sicurezza.

L'articolo 3, modificando l'approccio utilizzato in passato in tema di semplificazioni, istituisce un apposito fondo per finanziarie e sostenere gli interventi per la promozione dell'armonizzazione e dell'interoperabilità dei dati. Le risorse stanziare a partire dal 2025 sono pari a 150 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata all'Agenzia delle entrate per l'assunzione, con bando ad evidenza pubblica, di 250 unità di personale al fine di rendere operative le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché per l'acquisizione delle tecnologie innovative per lo svolgimento delle attività di facilitazione del controllo delle comunicazioni mensili di cui ai medesimi articoli 5, 6 e 7 del presente disegno di legge.

L'articolo 4 prevede un protocollo d'intesa per semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi a titolo di redditi da lavoro dipendente e assimilato, autonomo, provvigioni e altri redditi, entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e la SOGEI definiscono un protocollo d'intesa nel quale sono individuati i meccanismi di interoperabilità necessari per l'entrata in vigore della denuncia unica mensile di cui agli articoli successivi. Avvalendosi di

procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla liquidazione delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta, dei contributi previdenziali e dei premi dovuti e non versati in base alla comunicazione unica mensile delle dichiarazioni presentate dai datori di lavoro o da loro delegati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme di attuazione delle relative disposizioni.

Gli articoli 5, 6 e 7, alla luce della prevista armonizzazione e interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi e del protocollo d'intesa di cui all'articolo 4, introducono disposizioni immediatamente operative per semplificare gli adempimenti a carico delle attività produttive.

Il rapporto sulla competitività dell'Unione europea (UE), presentato da Mario Draghi, ha sottolineato, l'importanza di un ambiente normativo favorevole per attrarre investimenti e innovazione. Il rapporto evidenzia come le economie europee debbano affrontare sfide significative per migliorare la loro competitività e quanto la semplificazione e la qualità della legislazione siano cruciali per posizionarsi efficacemente nel mercato globale.

Nel nostro Paese, sempre più spesso le attività produttive sono sottoposte ad obblighi comunicativi nei confronti delle amministrazioni che si caratterizzano per la duplicazione dei dati e delle informazioni che vengono messe a disposizioni della pubblica amministrazione. In particolare, questo vale per i datori di lavoro che sono chiamati ad effettuare mensilmente o annualmente una serie di comunicazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) con le quali, con atti diversi, vengono comunicati gli stessi dati.

I suddetti articoli, pertanto, affrontano il tema della semplificazione degli obblighi a carico dei soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attraverso un approccio graduale e volto sono introdotte ulteriori disposizioni al fine di giungere al definitivo superamento del cosiddetto modello 770.

In particolare, l'articolo 5 introduce norme volte a semplificare gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Il comma 1 semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte su compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente. La semplificazione degli adempimenti è predisposta con l'obiettivo di ridurre l'entità degli omessi versamenti relativi alle ritenute operate. A tal fine, è introdotta la comunicazione unica mensile quale adempimento unico attraverso il quale si comunicano mensilmente gli imponibili previdenziali, fiscali, delle somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale, delle ritenute operate alla fonte dai sostituti d'imposta indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 633, delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF trattenute.

È bene ricordare che attualmente i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare 12 comunicazioni mensili all'INPS attraverso il modello Unimes, 12 comunicazioni mensili per quanto riguarda l'importo delle trattenute IRPEF; una comunicazione annuale all'INAIL per quanto riguarda la retribuzione lorda ai fini del calcolo del premio INAIL e una comunicazione annuale con il modello 770 per riepilogare i dati annuali.

Con lo strumento della comunicazione unica mensile tutti questi adempimenti sono accorpati e sarà compito dell'INPS trasferire con modalità telematiche le informazioni agli altri enti interessati.

L'articolo 6 introduce analoghe norme volte a semplificare gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro autonomo.

Infine, l'articolo 7 prende in considerazione tutti gli altri sostituti d'imposta chiamati a predisporre e spedire il modello 770, prevedendo l'abolizione integrale del modello 770 nei confronti di tutti i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte

secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti, che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, obbligati alla progressiva abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare.

L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico delle attività produttive attraverso un utilizzo efficace ed efficiente dei dati fiscali, tributari e contributivi e delle informazioni a disposizione della pubblica amministrazione.

Art. 2.

(Potenziamento dell'armonizzazione e dell'interoperabilità dei dati)

1. Alle attività produttive, comunque denominate, può essere richiesto una sola volta di fornire alla pubblica amministrazione un dato o un'informazione relativa alla propria attività.

2. La finalità di cui al comma 1 è raggiunta attraverso l'armonizzazione e l'interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi disponibili nelle banche dati della pubblica amministrazione nonché individuando ed eliminando i casi di duplicazione dei dati richiesti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. La Società generale d'informatica (SOGEI) S.p.A. presenta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 4. La rela-

zione è trasmessa al Parlamento entro i successivi trenta giorni.

4. La relazione di cui al comma 3 contiene:

a) informazioni sull'andamento del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione anche in relazione alle più recenti evoluzioni tecnologiche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché in materia di protezione dei dati;

b) informazioni sull'interoperabilità e sull'armonizzazione dei dati fiscali, tributari e contributivi a disposizione della pubblica amministrazione nonché i miglioramenti raggiunti in termini di semplificazione degli adempimenti a carico delle attività produttive;

c) proposte di interventi normativi finalizzati a migliorare il grado di interoperabilità e armonizzazione della pubblica amministrazione;

d) proposte di semplificazione e riduzione degli adempimenti a carico delle attività produttive;

e) le procedure attuate per ricevere proposte da parte delle associazioni rappresentative del sistema produttivo;

f) una sezione dedicata alle regioni e agli enti locali con particolare riferimento al potenziamento dei dati e delle informazioni necessari per incrementare l'efficacia e l'efficienza della riscossione dei tributi regionali e locali, per il potenziamento delle informazioni di natura catastale e urbanistica e quelli relativi all'integrazione tra lo sportello unico delle attività produttive e il registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al miglioramento dell'armonizzazione e dell'interoperabilità dei dati e delle informazioni della pubblica amministrazione e alla semplificazione degli adempimenti a carico delle attività produttive.

6. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di norme di immediata applicazione, al fine di promuovere, anche sulla base della relazione di cui al comma 3, la più ampia armonizzazione e l'interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi forniti alla pubblica amministrazione al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle attività produttive;

b) definizione dei principi fondamentali per l'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle relative competenze normative e amministrative ai fini di cui al comma 1;

c) previsione di una relazione al Parlamento per riferire sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai decreti legislativi di cui al comma 5 indicando gli effetti che ne sono derivati per le attività produttive e la pubblica amministrazione.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura prevista dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi recanti le norme eventualmente occorrenti a fini di coordinamento, formale e sostanziale, con le altre disposizioni vigenti nonché le modificazioni e le abrogazioni delle disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

Art. 3.

(Fondo per la promozione dell'armonizzazione e dell'interoperabilità dei dati)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi finalizzati alla semplificazione degli adempimenti a carico delle attività produttive attraverso l'armonizzazione e l'interoperabilità dei dati e delle informazioni fornite alla pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione dell'armonizzazione e dell'interoperabilità dei dati, con una dotazione pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. A decorrere dall'anno 2025, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata all'Agenzia delle entrate per l'assunzione, con bando ad evidenza pubblica, di 250 unità di personale al fine di rendere operative le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché per l'acquisizione delle tecnologie innovative per lo svolgimento delle attività di facilitazione del controllo delle comunicazioni mensili di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 4.

(Protocollo d'intesa per semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi a titolo di redditi da lavoro dipendente e assimilato, autonomo, provvigioni e altri redditi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e la SOGEI definiscono un protocollo d'intesa nel quale

sono individuati i meccanismi di interoperabilità necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 in materia di comunicazione unica mensile.

2. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla liquidazione delle ritenute operate alla fonte in qualità di sostituti d'imposta, dei contributi previdenziali e dei premi dovuti e non versati in base alla comunicazione unica mensile presentata dai datori di lavoro o da loro delegati.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente)

1. Al fine di ridurre l'entità degli omessi versamenti relativi alle ritenute operate, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del sistema di interoperabilità dei dati di cui all'articolo 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei sostituti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai sensi di quanto disposto dai commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, è introdotta la comunicazione unica mensile quale adempimento unico mensile di comunicazione de-

gli imponibili previdenziali e fiscali delle somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale, delle ritenute operate alla fonte dai sostituti d'imposta previsti nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché delle ritenute delle addizionali IRPEF regionali e comunali.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, entro l'ultimo giorno successivo al mese di competenza, dal datore di lavoro o da un suo delegato con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinati in essere.

4. I dati contenuti nella comunicazione unica mensile hanno valore anche ai fini della determinazione del monte salari erogato nell'anno precedente e costituiscono la base per il calcolo del premio di cui all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Entro il 30 gennaio di ciascun periodo d'imposta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comunica a ciascun datore di lavoro l'importo del premio dovuto che è versato nel termine previsto dall'articolo 28, comma 1, e dall'articolo 44, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

6. Ai fini di cui al comma 2, per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, si tiene conto anche del regolare versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta.

7. A partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del sistema di interoperabilità dei dati di cui all'articolo 1, non sono dovuti i seguenti adempimenti in quanto sostituiti dalla comunicazione unica mensile:

a) la denuncia obbligatoria di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) le comunicazioni dei dati effettuati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;

c) la comunicazione annuale delle retribuzioni complessive ai fini della determinazione del premio INAIL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 6.

(Semplificazione degli adempimenti per i sostituti d'imposta che corrispondo compensi per redditi di lavoro autonomo)

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del sistema di interoperabilità dei dati di cui all'articolo 1, ai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte per compensi o provvigioni per redditi da lavoro autonomo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

2. I sostituti d'imposta di cui al comma 1 non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 se, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5, effettuano il pagamento dei compensi o delle provvigioni esclusivamente tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Sui compensi o provvigioni di cui al comma 2, le banche e la società Poste italiane S.p.A. operano una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dal soggetto destinatario della fattura.

4. Le ritenute operate ai sensi del comma 3 sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

5. Al fine di poter beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, i sostituti di imposta di cui al comma 1, in sede di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto, esercitano l'opzione per il pagamento dei compensi o delle provvigioni esclusivamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

6. Al sostituto d'imposta che esercita l'opzione di cui al comma 5 spetta un credito di imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per il pagamento del compenso o della provvigione attraverso versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento a eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare nonché per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 6.

Art. 7.

(Ulteriori disposizioni di semplificazione per i sostituti d'imposta)

1. A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del sistema di interoperabilità dei dati di cui all'articolo 1, ai sostituti di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei confronti di tutti i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte per compensi sotto qualsiasi forma, secondo le disposizioni del titolo medesimo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. I sostituti d'imposta di cui al comma 1 che corrispondono somme, comunque denominate, soggette a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici o privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi e vincite, proventi derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero e indennità di esproprio effettuano il pagamento delle ritenute e delle trattenute tramite le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indicando tra gli altri elementi il codice fiscale del beneficiario della somma corrisposta dal sostituto.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 1 che applicano l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, su interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuano il pagamento delle imposte sostitutive tramite le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-

glio 1997, n. 241, indicando tra gli altri elementi il codice fiscale del beneficiario della somma corrisposta dal sostituto.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento a eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio della spesa per un ammontare pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2025, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Entro il 28 febbraio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate per un ammontare pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con apposito provvedimento di legge, su iniziativa del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate entro il 30 aprile 2025 le misure atte a garantire risparmi di spesa e maggiori entrate per un ammontare pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

